



COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE (GE)

ORDINANZA SINDACALE

SERVIZIO TUTELA E AMBIENTE

ORDINANZA NUMERO 177 DEL 27-12-2018

OGGETTO: divieto di accensione e lancio fuochi di artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici nei giorni del 31 dicembre e del 1 gennaio di ogni anno.

IL SINDACO

Visto che durante il periodo delle festività di fine anno/capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici, anche se di libera vendita;

Verificato che tale condotta incide sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini ed il benessere degli animali, per l'uso di tali artifici fatto senza l'adozione delle precauzioni minime, necessarie per evitare pericoli e danni per le persone, cose e animali;

Considerato che occorre dunque per la salvaguardia della pubblica incolumità, un provvedimento che vieti in modo permanente nei giorni del 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno, qualunque tipo di sparo in luogo pubblico o privato, di qualsivoglia tipo di fuoco pirotecnico anche se di libera vendita;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, in particolare l'art. 54;

Visti gli artt. 674 e 703 del Codice Penale;

Vista la Legge n. 689/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto lo statuto comunale;

Vista la comunicazione preventiva inviata al Prefetto ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 125 del 24/07/2008;

ORDINA

Che in tutto il territorio comunale sia vietato sia in luogo pubblico che privato, l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed ogni altro artificio pirotecnico, anche se di libera vendita, nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio di ogni anno;

AVVERTE

Che l'inosservanza di tale divieto è sanzionata, fatto salvo quanto previsto dal codice penale e dalla legislazione statale vigente, con una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00);

il pagamento dell'importo delle sanzioni, dovrà essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione della stessa e potrà essere effettuato in una delle seguenti modalità: allo sportello degli uffici del comando Polizia Locale esclusivamente a mezzo bancomat o carta di credito oppure tramite bonifico bancario sul conto intestato a "Comune di Santa Margherita Ligure" iban IT37L0569632180000010000X60;

DEMANDA

agli appartenenti al corpo di Polizia Locale, alle Forze dell'ordine e a chiunque spetti, l'esecuzione della presente Ordinanza;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza;

ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81 Autorità Amministrativa competente è il Sindaco di Santa Margherita Ligure, al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge;

DISPONE

- La trasmissione di copia della presente Ordinanza, meglio indicata in preambolo, alle forze dell'ordine;
- La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio Comunale, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicato stampa agli organismi di informazione locali;
- Contro il presente atto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, C.P.A, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120(centoventi) giorni dalla data di notifica del presente atto.

Il Sindaco

Avv. Paolo Donadoni

ORDINANZA SINDACALE

(Dott. Paolo Donadoni)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 20 82/2005 dal dirigente competente.

L'ordinanza è stata pubblicata dal 28-12-2018 al 12-01-2019.